

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: LA NUOVA STRETTA SUI COSTI AUTO**

Nell'ambito della cosiddetta "Riforma del mercato del lavoro" meglio nota anche come "Legge Fornero" (L. n.92 del 28 giugno 2012) erano già stati ridotti, con decorrenza 2013, i limiti di deducibilità dei costi delle autovetture per imprese e professionisti (si veda Circolare Mensile di agosto 2012, informativa: riduzione della deducibilità dei costi auto).

Un'ulteriore taglio è stato ora previsto dalla "Legge di Stabilità 2013" (D.L. n.95/12) che ha ribassato dal 27,5% al 20% la quota dei costi deducibili per le auto che rientrano nella lett. b), del co.1, dell'art.164 del Tuir (auto non esclusivamente strumentali e non concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta).

La modifica inciderà non poco nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, aggravando il carico fiscale sulle citate spese.

Sul punto è opportuno segnalare che il D.L. n.95/12 deve ancora essere convertito in legge e, pertanto, potrebbe anche subire delle ulteriori modifiche.

**Lo scenario dei costi auto 2013**

Ricordiamo preliminarmente ed in estrema sintesi, che fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi delle autovetture (acquisto, *leasing*, noleggio e spese di impiego) prevedevano, tralasciando i mezzi fiscalmente qualificati come strumentali quali le auto dei tassisti e le auto adibite alla scuola guida, una deducibilità ordinaria del 40% che saliva al 90% in caso di autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

A partire dal 2013 la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi in questione sarà così ridotta:

- per le auto aziendali ordinariamente utilizzate dal 40% al 20%;
- per le auto concesse in uso ai dipendenti dal 90% al 70%.

Da segnalare che anche se cambia la misura percentuale di deducibilità delle spese, restano invariati i limiti massimi di "costo fiscale" fiscale deducibile in caso di acquisto di auto in proprietà (€18.076) o noleggio (€3.615) sui quali applicare le citate percentuali.

Si veda la seguente tabella meramente riassuntiva.

Deducibilità ordinaria dei costi auto				
	Acquisto	Leasing	Noleggio	Spese di utilizzo
<b>Misura attuale</b>	40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max €18.076)	40% del valore delle rate annue complessive (max €18.076)	40% del valore dei canoni (max €3.615)	40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
<b>Dal 2013</b>	20% del valore di acquisto attraverso	20% del valore delle rate annue	20% del valore dei canoni	20% dei costi effettivamente

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	quote di ammortamento (max €18.076)	complessive (max €18.076)	(max €3.615)	sostenuti e documentati
<b>Auto date in uso promiscuo ai dipendenti</b>				
	<b>Acquisto</b>	<b>Leasing</b>	<b>Noleggio</b>	<b>Spese di utilizzo</b>
<b>Misura attuale</b>	<b>90%</b> del valore di acquisto senza alcun limite	<b>90%</b> del valore delle rate annue complessive senza alcun limite.	<b>90%</b> del valore dei canoni	<b>90%</b> dei costi effettivamente sostenuti e documentati
<b>Dal 2013</b>	<b>70%</b> del valore di acquisto senza alcun limite	<b>70%</b> del valore delle rate annue complessive senza alcun limite.	<b>70%</b> del valore dei canoni	<b>70%</b> dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Le modifiche non riguarderanno i soggetti che esercitano l'attività di agente di commercio per i quali restano comunque in vigore le regole attuali (percentuale di deducibilità 80% con limite massimo di spesa per l'acquisto di €25.822,85).

Le novità trovano ordinariamente applicazione, come già detto, dal 2013.

### Le possibili scelte di convenienza

Alla luce delle modifiche brevemente descritte occorrerà valutare con particolare attenzione la convenienza, in termini di risparmio fiscale, di procedere all'acquisto delle auto nell'ambito dell'attività d'impresa.

Una valida alternativa a questa scelta potrebbe essere, ovviamente laddove possibile, quella di procedere all'intestazione privata dell'auto e al successivo rimborso chilometrico a favore del socio/amministratore o del dipendente per i viaggi effettuati per motivi di lavoro.

La deducibilità fiscale di tali rimborsi, infatti, se limitata al costo di percorrenza ACI o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel), è consentita in misura piena.

Per converso le somme percepite a titolo di rimborso dal socio amministratore o dal dipendente per le stesse trasferte, se effettuate fuori dal territorio comunale, non sono tassabili.

Si veda al riguardo la seguente tabella riassuntiva (dati Aci settembre 2012).

Percorrenza media annua autovettura a gasolio 20 cavalli fiscali										
10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
0,72591	0,58176	0,50968	0,43761	0,40157	0,37995	0,36553	0,35523	0,34751	0,34151	0,33670
Percorrenza media annua autovettura a benzina 17 cavalli fiscali										
5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
1,06141	0,69840	0,57739	0,51689	0,48058	0,45638	0,43910	0,42613	0,41605	0,40798	

Alla luce di quanto sopra risulta quindi evidente che in relazione alla fiscalità delle auto utilizzate promiscuamente e per fini privati e per l'attività d'impresa, si rende oggi quanto mai opportuno valutare le singole situazioni caso per caso per procedere alla scelta migliore.

Per eventuali approfondimenti si invitano i signori clienti a contattare lo studio che rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LA RICHIESTA DEI DATI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA**

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia che raccoglie le informazioni fornite da banche e da società finanziarie sui crediti (mutui, fidi di conto corrente, linee di anticipo contratti o fatture, linee di anticipo sbf, ecc.) che esse concedono ai loro clienti. Tale sistema fornisce agli intermediari finanziari le informazioni necessarie per valutare il merito di credito di ogni singola impresa, mediante la valutazione dei rapporti di credito e/o garanzia delle imprese (e delle persone fisiche) con gli intermediari segnalanti.

### **La modalità di presentazione della domanda**

Ogni persona fisica o giuridica può richiedere la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della propria posizione con il sistema bancario mediante due formati:

- ➔ CR rilasciata da un intermediario (istituto bancario, società di *leasing*, società finanziaria);
- ➔ CR rilasciata direttamente dalla Banca d'Italia.

La "visura" rilasciata dal singolo intermediario riporta i dati oggetto del rapporto intrattenuto dal cliente con quell'istituto: se, ad esempio, un'impresa ha rapporti di credito con sei istituti, per ottenere una visione esaustiva della propria CR, deve richiedere a ogni singolo istituto gli stessi dati. La CR rilasciata dalla Banca d'Italia, invece, è dettagliata e riassume tutti i rapporti di credito esistenti con gli intermediari finanziari in una visione complessiva.

La richiesta a Banca d'Italia della propria CR può essere fatta con due modalità:

- ➔ presentandosi presso uno degli sportelli della Banca d'Italia, consegnando i moduli e i documenti in modalità cartacea;
- ➔ inviando a una qualsiasi delle filiali della Banca d'Italia i moduli e i documenti a mezzo *fax*, posta ordinaria o posta elettronica certificata (Pec).

L'elenco delle filiali della Banca d'Italia operative sul territorio e gli indirizzi utili per l'invio della documentazione sono disponibili al link:

<http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco>.

Per il ritiro della visura presso gli sportelli della filiale della Banca d'Italia o per riceverli mediante posta ordinaria ovvero Pec l'attesa è mediamente di 20 giorni.

All'indirizzo [http://www.bancaditalia.it/serv\\_pubblico/elenco-dei-servizi/info\\_archivi\\_CR](http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-servizi/info_archivi_CR) sono disponibili i due moduli per effettuare la richiesta di accesso ai dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia:

- ➔ modulo per le persone giuridiche (società), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità del legale rappresentante;
- ➔ modulo per le persone fisiche (ditte individuali, professionisti, privati), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità.

Il modulo consente di richiedere la visura degli ultimi 12 mesi di rilevazione, ovvero visure riferite anche a periodi temporali maggiori di 12 mesi. È possibile, inoltre, richiedere anche dati aggiuntivi su eventuali soggetti garanti e sulle relative garanzie prestate.

### **Come funziona la Centrale dei Rischi**

Le posizioni comunicate alla Centrale dei Rischi prevedono cinque categorie di censimento del rischio di credito:

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<b>crediti per cassa</b>	➔	rischi autoliquidanti, a scadenza (mutui), a revoca (conti correnti), finanziamenti a procedura concorsuale, sofferenze;
<b>crediti di firma</b>	➔	accettazioni, impegni di pagamento, avalli, fidejussioni, altre garanzie;
<b>garanzie ricevute</b>	➔	garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari dal cliente;
<b>derivati finanziari</b>	➔	swaps, opzioni, con indicazione del differenziale positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte;
<b>sezione informativa</b>	➔	operazioni effettuate per conto terzi, operazioni in pool, crediti scaduti, sofferenze.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare alla Centrale dei Rischi l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se ricorre una delle seguenti fattispecie:

- ➔ la somma dell'accordato/utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore complessivo delle garanzie ricevute dall'intermediario è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore delle operazioni in derivati finanziari è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ la posizione del cliente è in sofferenza;
- ➔ l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di *factoring*, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione del credito è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- ➔ il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

I valori rilevabili dalla Centrale dei Rischi sono i saldi alla fine di ciascun mese con la distinzione tra il totale del credito concesso ed il totale del credito utilizzato: il saldo contabile viene aggregato se l'importo della segnalazione deriva da due rapporti diversi con il medesimo istituto (ad esempio è pari a €50.000 se derivante da uno sconfino di conto corrente €20.000 e da una rata di mutuo non pagata di €30.000).

### La lettura dei dati della CR

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le informazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta il dettaglio degli intermediari segnalanti. Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o di garanzia con la propria clientela se, alla data di riferimento, la posizione del singolo cliente è pari o superiore alla soglia di segnalazione di €30.000. Le segnalazioni da parte degli intermediari vengono effettuate facendo riferimento alla data contabile e non alla data valuta desumibile all'ultimo giorno di ciascun mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo da parte di ogni istituto. L'intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo con quell'istituto è sceso sotto la soglia di €30.000 oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia, le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate.

È opportuno sottolineare come gli istituti bancari analizzano un periodo temporale che va in

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

media dai 12 ai 36 mesi per il calcolo del *rating*, che è un giudizio che esprime l'affidabilità dell'impresa e, più precisamente, la sua capacità di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo. Una segnalazione in CR comporta un peggioramento della classe di merito dell'impresa, e, conseguentemente, il peggioramento del *rating* e l'aumento del costo di un prestito effettuato dall'istituto bancario. Di norma, il *rating* attribuito a ciascuna impresa da un istituto bancario viene controllato e aggiornato con cadenza almeno annuale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016